

**RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE, DON ETTORE SIGNORILE,
SULL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2014**

Eccellenza Reverendissima ed Eccellentissimi Vescovi del Piemonte,
Autorità Civili e Militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese,
Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

Mi associo ai saluti dell'Arcivescovo Moderatore e porgo anch'io il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano all'Inaugurazione del 76° Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

Ringrazio Mons. Nosiglia per quanto contenuto nel Suo saluto, che già rimanda al tema scelto per la prolusione e in particolare per le parole che ci spronano nell'esercizio dell'attività giudiziale secondo la direzione tracciata dal Sommo Pontefice in attesa di eventuali indicazioni e normativa future.

Ringrazio il Vicario Giudiziale del Tribunale di Appello Lombardo, Mons. Paolo Bianchi, che purtroppo non ha potuto essere presente a questo atto solenne, per le parole che ci ha trasmesso; egli infatti ci ha chiesto di portare il suo saluto “*a tutti gli amici del Tribunale e al Prof. Arroba*” e in sua vece abbiamo oggi la presenza di Mons. Desiderio Vajani. La concomitanza di data mi impedisce di accogliere con fraterno affetto Mons. Paolo Rigon, Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale Ligure. Quest'anno ci onorano della loro presenza i Presidenti del Tribunale Campano, del Triveneto e del Cagliariitano. L'amicizia con Mons. Erasmo Napolitano, con Mons. Mauro Bucciero e Mons. Adolfo Zambon è davvero un grande dono al quale corrispondo con gioia visto quanto avevo auspicato nella relazione dell'anno scorso, quando formulai il desiderio che davvero vi fosse un confronto e un raccordo tra i Tribunali Ecclesiastici Regionali d'Italia.

Permettetemi di salutare i rappresentanti degli Avvocati dei Fori Ecclesiastici Piemontese e Lombardo insieme al nutrito numero di Avvocati appartenenti ai Collegi Piemontesi dell'Ordine che partecipano a questa giornata e con essi il Consiglio dell'Ordine che ha concesso, con la partecipazione all'evento, l'accreditamento per la formazione permanente professionale.

1. Il Moderatore, citando Papa Francesco e il n. 49 della *Relatio Sinodalis* del Sinodo Straordinario, ha sottolineato congiuntamente due urgenze che intendo affrontare in modo più dettagliato: i tempi e i costi del processo di nullità. Vorrei così che emerga da questa relazione il nucleo fondamentale che contraddistingue il processo canonico matrimoniale, cioè la sua essenziale e solida valenza pastorale di servizio alla famiglia e al matrimonio inteso come unione tra l'uomo e la donna: “*intima comunità di vita e di amore*”¹.

Gli operatori impegnati nel ministero della giustizia ecclesiale agiscono a nome della Chiesa, sono parte della Chiesa. Sono fermamente convinto che il servizio alla giustizia sia un impegno di vita apostolica che, come ha affermato recentemente Papa Francesco nell'allocuzione alla Plenaria del Tribunale della

¹ G.S. n. 48.

Segnatura Apostolica, *“richiede di essere esercitato tenendo fisso lo sguardo all'icona del Buon Pastore, che si piega verso la pecorella smarrita e ferita”*².

La realtà del Tribunale Ecclesiastico, a volte oggetto di critica, per le nostre lungaggini e per il nostro linguaggio, necessita anche di alcuni tratti riformatori ed innovatori ai quali vogliamo prepararci per tempo, convinti della valenza di servizio ecclesiale nella verità e nella carità, che ci deve contraddistinguere. Questa ansia buona l'avevo già anticipata nella relazione sull'anno giudiziario del 2013, pur non prevedendo le accelerazioni date dalle parole del Santo Padre.

L'anno scorso così avevo dichiarato: *“Sono convinto che il quadro normativo offerto dall'impianto codiciale, se ben applicato, possa ancora funzionare e ad esso si affiancano i dettati dell'Istruzione Dignitas Connubii. Alla luce di queste norme, nel 2012, abbiamo rinnovato il Regolamento del nostro Tribunale che però appare non ancora del tutto, e da tutti gli operatori, assimilato. Restano alcuni nodi da sciogliere e soprattutto alcuni punti d'ombra e discrepanze che, a mio modestissimo avviso, una maggiore condivisione delle prassi particolari, in uso nei vari tribunali regionali, potrebbe aiutare a circoscrivere per porvi rimedio”*³. Quest'anno alla luce delle “istanze” italiane che non ci possono lasciare indifferenti (dal divorzio breve al facile e all'istantaneo da più parti invocato)⁴, ma soprattutto “provocati” in senso buono dalle affermazioni del Sinodo Straordinario e dal Papa, mi sono fatto persuaso che la diligenza, l'amore per ciò che si fa e le persone per le quali si agisce, anche se non possono essere mai trascurati, devono trovare spunti di rinnovamento strutturale e procedurale: ma quali?

Dal Santo Padre abbiamo una recentissima indicazione richiamata poc'anzi dal Moderatore⁵.

Da parte mia credo che la comunicazione e il confronto siano il primo passo per una collaborazione all'interno del sistema giudiziale canonico, perché queste dinamiche sono alla base della comunione che alimenta un autentico stile pastorale e perché il legislatore deve conoscere le esperienze e le difficoltà vissute concretamente sul campo. Mi chiedo se e in quale misura i Tribunali Ecclesiastici siano stati consultati nella fase preparatoria del Sinodo Straordinario. Il giuridico o meglio il giudiziale sta dentro il pastorale e non ai suoi margini o addirittura al di fuori. Anche i canonisti hanno ben chiaro quanto scritto dal Card. Kasper, riprendendo alla lettera un suo saggio di trent'anni or sono, laddove asserisce che: *“Non c'è altro ambito della vita umana dal quale, per la maggior parte dei nostri contemporanei, dipendano la felicità personale e la realizzazione della loro vita come quello dell'amore tra un uomo e una donna, che assume la sua forma duratura nel matrimonio e nella famiglia. Non vi è neppure altro ambito in cui fede e vita si tocchino così direttamente come nel matrimonio”*⁶.

² FRANCESCO, *Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 8 novembre 2013.

³ *Relazione del Vicario Giudiziale, Inaugurazione anno 2014*.

⁴ Cfr. *Decreto legge* 12 settembre 2014 n. 132 e *Dm ministero dell'Interno* 9 dicembre 2014.

Il Tribunale di Milano, sezione IX, sentenza 16 luglio 2014 n. 9402, andando ben al di là del divorzio nel diritto romano e avvicinandosi al mero atto di ripudio del diritto ebraico (non temperato dalla posizione delle scuole di "Hillel" [בית הלל, *Bet Hillel*] e "di Shammai" [יאמש תיבן, *Bet Shammai*]) con la succitata sentenza ritiene, infatti che per la sussistenza di una situazione di irreversibilità nella vita coniugale sia sufficiente la mera dichiarazione di una parte; sia cioè sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza e il giudice deve prenderne atto, dando per sussistenti i presupposti dell'art. 151, comma 1 del Codice Civile.

⁵ FRANCESCO *Allocuzione, Ai Partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia università Gregoriana*, 24 gennaio 2015.

⁶ W. KASPER, *Il matrimonio cristiano*, Queriniana 2014, p. 7. Pubblicato per la prima volta da Paideia nel 1976, p. 4.

I Tribunali Regionali che guardano con costante e scrupolosa attenzione alle decisioni rotali, di cui sembra notarsi – forse a favore della celerità della decisione e della pubblicazione della sentenza – la diminuzione dell’incidenza e qualità nell’approfondimento dottrinale, con una inevitabile ricaduta su uno dei suoi compiti specifici, ossia quello di creare l’unità della giurisprudenza e di aiutare, con le proprie sentenze, i tribunali di grado inferiore⁷. Chissà se tale modo di fare le sentenze non sia anche intenzionale ad indicare una stesura di sentenze più brevi, a favore della celerità, anche nei tribunali inferiori?

Non vorrei che venisse meno quella carica, di innovazione e di prospettive future che hanno caratterizzato in passato la giurisprudenza della Rota e illuminato il nostro discernimento.

Forse le stesse facoltà speciali, concesse da Papa Benedetto XVI al decano della Rota e valide per un triennio, contenute in un *Rescriptum ex audientia Ss.mi*, in riferimento alle quali l’anno scorso nella mia relazione ho esplicitato alcune considerazioni non del tutto positive, andranno riviste e affinate in un intervento più generale, proprio per la ricaduta del “*Rescriptum*” sui nostri Tribunali. Poiché le nuove norme prevedono per la Rota un solo grado di giudizio, qualcuno mi spieghi per quale motivo dovrebbe permanere per i Tribunali speciali matrimoniali presenti in Italia il doppio grado di giurisdizione, messo tra l’altro in discussione dal Sinodo Straordinario.

Una riforma del processo canonico matrimoniale è possibile e forse auspicabile, senza tuttavia snaturare il fatto che si tratta di un processo, sia pure con un’indole prevalentemente pastorale e senza intaccare il diritto di difesa delle parti conseguente al loro fondamentale diritto all’accertamento della verità. Papa Francesco ha recentemente dichiarato in riferimento al decennale dell’Istruzione *Dignitas Connubii*: “*La conoscenza e direi la consuetudine con questa Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a sé stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo*”⁸.

Le regole devono valere per tutti i *christifideles*, né è possibile dispensare dalle norme processuali sia pure surrettiziamente o per prassi locali⁹. Da qui la possibile auspicata revisione delle norme, perché non può esistere un “*processo fai da te*”. Ecco in che senso deve andare la riforma del processo matrimoniale: senza spingerci verso una sorta di divorzio cattolico e senza scadere in una giustizia di privilegio per qualcuno. Scusate se ancora una volta riprendo la mia relazione dell’anno scorso, ma mi sembra utile farlo visto che avevo sollevato molte questioni in tempi non sospetti e prima dei richiami del Sommo Pontefice: “*Non siamo infatti né i notai del fallimento di un matrimonio, né ancor meno dei dispensatori di nullità. Ci è chiesto di accertare la verità circa la validità del consenso secondo i principi*

⁷ Cfr. *Pastor Bonus*, art. 126.

⁸ FRANCESCO *Allocuzione, Ai Partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia università Gregoriana, Sala Clementina 24 gennaio 2015.*

⁹ Sulla potestà della Segnatura in ordine alla dispensa dalle norme processuali cfr. G. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. BONNET e C. GULLO, Città del Vaticano, 2010 p. 43 ss.; M. J. ARROBA CONDE, *La competenza di grazia in materia giudiziaria*, cit., p. 315 ss. Dallo studio di Montini ora ricordato, risulta così che la Segnatura non è solita accordare dispensa dalla citazione della parte convenuta e dalla pubblicazione degli atti di causa ritenendo che questi adempimenti siano richiesti dal rispetto del diritto di difesa, che indubbiamente costituisce uno degli elementi costitutivi ed inderogabili del processo.

generali derivanti dalla dottrina e morale cristiana, tradotti nelle tradizionali categorie canoniche, cercando di adattare queste ultime alla realtà continuamente cangiante del mondo in cui viviamo”¹⁰.

Un grazie al Moderatore per le Sue parole di vicinanza e di incoraggiamento e a quei Vescovi della Conferenza Episcopale Piemontese che ci seguono e ci sostengono da sempre e che oggi ci ascoltano, convenendo con noi che due anni (quando va bene) sono ancora troppi per i fedeli che attendono un pronunciamento sulla validità o meno del loro matrimonio¹¹.

Non ci consoli il fatto che in Italia, prima delle attuali nuove disposizioni di legge il procedimento consensuale di separazione si esauriva mediamente in più di 150 giorni e che un procedimento consensuale di divorzio si esaurisce mediamente in altri 250 giorni¹². I dati pubblicati con la recente Inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte d’Appello di Torino ci dicono che separazioni e divorzi contenziosi presso il Tribunale di Torino (2446 pendenze) durano mediamente ben più di tre anni. La causa di nullità non è assimilabile ad un divorzio civile, né consensuale né giudiziale.

2. Viviamo in un contesto nel quale l’unione dell’uomo e della donna è per lo più concepita senza il matrimonio e senza la garanzia dell’esserci di Cristo nel *coniugio*, che si attua attraverso e mediante il Sacramento, segno efficace della Sua Grazia offerta agli sposi. Molti matrimoni falliti giungono a questo Tribunale perché è mancata un’educazione alla vita di coppia, cioè un lavoro di accompagnamento che deve partire da lontano: è questo l’orizzonte grande del Sinodo universale che non può essere disatteso.

La Chiesa fa sempre più fatica a parlare della bellezza del matrimonio ai giovani. La coppia rimane una questione “*da adulti*”, ma molti, anche ultra trentenni, restano degli eterni adolescenti. Nella recentissima Allocuzione alla Rota Romana di Papa Francesco, il Santo Padre ha dichiarato: “*L’esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di mondanità spirituale, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. Evangelii Gaudium, 93) e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (ibid., 94). È evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i mass media*”¹³.

¹⁰ Relazione del Vicario Giudiziale, Inaugurazione anno 2014.

¹¹ Cfr. "Relatio Synodi" della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione" (5-19 ottobre 2014) n. 49. Le risposte al questionario del periodo ante preparatorio sono molteplici. Esiste un’ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali. Le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo snellimento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo di dichiarazione di nullità, per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli.

¹² Cfr. Dati ISTAT 2012 contenuti nel fascicolo.

¹³ FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 2015.

Grazie, Mons. Nosiglia, per aver ribadito, riprendendo il Papa emerito Benedetto XVI, che non può essere certamente la cultura individualista, tipica della società post-moderna, a decidere della validità o meno del matrimonio canonico. A questo proposito mi ha colpito positivamente l'ultimo studio pubblicato della Professoressa Ilaria Zuanazzi giudice del Tribunale Pedemontano: *“La capacità delle persone a contrarre un'unione per tutta la vita, tuttavia, non viene più pienamente compresa in epoca odierna dalla mentalità corrente di un mondo secolarizzato, che non riconosce più il valore e l'importanza dell'indissolubilità del matrimonio, ma, al contrario, afferma il diritto dell'individuo a recuperare la propria libertà quando ritenga che la conservazione del vincolo pregiudichi la propria felicità o la propria autorealizzazione. Una evoluzione sociale e culturale che ha influenzato anche il regime giuridico dei matrimoni civili, portando a un progressivo allontanamento tra il modello cristiano di matrimonio e quello condiviso dalla maggioranza della popolazione. Un'eco di questi cambiamenti nel modo di pensare e nelle abitudini di vita della civiltà occidentale si riverbera anche nel diritto canonico, per gli interrogativi sorti in dottrina, circa il permanere della validità di quelle disposizioni che presuppongono la condivisione dei valori cristiani nella intenzione nuziale dei nubendi”*¹⁴.

La peculiarità irripetibile del matrimonio, anche in quanto realtà giuridica, legittima lo strumento processuale come un mezzo autorevole, imparziale e sicuro per pronunciare un giudizio secondo verità¹⁵. Un buon Tribunale non deve parametrarsi essenzialmente sul rigore e la durezza, né sul lassismo, ma sulla giustizia temperata dalla misericordia. Una giustizia che deve essere preparata, competente ed uniforme nei criteri di fondo, celere e alla portata di tutti.

Pertanto di fronte alle urgenze evidenziate dal Sinodo Straordinario, forse dovremmo auspicare in modo accorto e ben ponderato qualche passo in avanti, sia nella giurisprudenza, che nelle nostre procedure.

Mi fermo a queste suggestioni in sintonia con il Moderatore del Tribunale, perché su questi argomenti ascolteremo l'autorevole esposizione del Prof. Arroba Conde e non voglio, né posso, anticipare il suo intervento.

3. In appendice a questa relazione potrete trovare una prima scheda che riguarda la natura e le competenze del Tribunale Regionale alla cui lettura si rimandano gli interessati. Il Tribunale Ecclesiastico Regionale, con esclusiva competenza matrimoniale, interviene dopo il fallimento del matrimonio nella vita di quelle persone che si rivolgono alla giustizia della Chiesa. Proprio questo contesto giurisdizionale nella ricerca della verità, fa sì che quest'ultime siano chiamate a collaborare nell'accertamento del loro stato di vita. Cercare la verità non significa, come qualcuno purtroppo ancora pensa, che sia sufficiente che le parti si mettano d'accordo per ottenere una liberatoria. I fedeli che si rivolgono alla giustizia canonica non si impegnano ad autocertificare la fine di una coabitazione. Il diritto al giusto e veloce processo non va confuso con un improprio diritto ad un pronunciamento secondo i desideri delle parti o di una di esse e, come ho già detto, non può essere assimilato ad una pratica di divorzio.

4. Dovendo relazionare sulla vita del Tribunale Regionale, il primo ringraziamento è riservato agli operatori: Giudici, Difensori del Vincolo, Cancelliere,

¹⁴ I. ZUANAZZI, *L'amore "affidabile": natura, cultura e grazia dell'indissolubilità del matrimonio* In AA.VV. "Recte Sapere", *Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Giappichelli, Torino 2014, p. 651.

¹⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2006.

Notai, Patroni Stabili, Avvocati e Periti. Nel corso del 2014 don Corrado Bettiga, Salesiano di don Bosco, ha rassegnato le dimissioni da giudice regionale a causa dell'età e della salute. A lui un vivissimo ringraziamento per tutto il lavoro svolto con precisione, fedeltà e grande generosità. Con il rinnovo dell'organico il prossimo 2 giugno si dovrà porre mano a sensibili cambiamenti, tenuto conto dell'età dei Giudici e del Regolamento del Tribunale¹⁶, del numero delle cause introdotte nell'anno e delle nuove metodologie di lavoro che si è iniziato ad avviare e che saranno completate con l'inizio del prossimo quinquennio.

Desidero cogliere questa occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il lavoro continuo, assiduo, qualificato e pastorale: dai Giudici (sacerdoti e laici), ai Difensori del Vincolo (sacerdoti e laici), al Cancelliere alle Notaie, al Segretario cursore e all'Economo. Sono convinto che sapranno corrispondere positivamente alle nuove metodiche che andremo ad avviare anche attraverso una aggiornata informatizzazione del processo, una turnazione dei giudici e delle notaie che porterà ad un più attento utilizzo del tempo e del lavoro, tendente a ridurre le attese delle parti in causa, contenendo la durata del processo.

Il 2014 ha visto l'inserimento nell'albo degli avvocati del T.E.R.P. di un nuovo rotale, l'avv. Elena Ariù: a lei l'augurio di buon lavoro a servizio delle persone che si rivolgono alla giustizia canonica.

Anche quest'anno, confortato dalle parole del Sinodo Straordinario e viste le reali difficoltà nella redazione del nuovo organico, rinnovo il mio appello agli Eccellentissimi Vescovi delle diocesi piemontesi, perché favoriscano lo studio del diritto canonico da parte di sacerdoti giovani¹⁷, da valorizzare in diocesi e nella Regione Ecclesiastica per la loro specializzazione canonistica anche in riferimento alle consulenze previe¹⁸, quelle consulenze che i tre Patroni Stabili svolgono con tanta disponibilità, ma con la fatica di chi si trova oberato dalle richieste.

5. Nel 2014 il T.E.R.P. ha deciso in primo grado di giurisdizione e con sentenza 102 cause di nullità, alle quali si devono aggiungere 3 cause rinunciate o perente e 1 sospesa, perché passata al processo amministrativo del matrimonio rato e non consumato che ha avuto rescritto affermativo.

Delle 102 sentenze 87 sono state quelle affermative e 15 sono state quelle negative (85% *pro nullitate* e 15% *pro validitate matrimonii*). Le sentenze affermative sono state trasmesse d'ufficio a Milano. Di fronte alle 15 sentenze negative in primo grado di Torino, ci sono stati per il momento solo due appelli e tutti e due direttamente in Rota. Contro le decisioni negative del nostro Tribunale in secondo grado, nel 2014, gli appelli in Rota sono stati 2, ma proprio in questo mese

¹⁶ Regolamento Interno, art. 8: "Al compimento del 75 anno di età i Vicari Giudiziali, i Giudici, i Difensori del Vincolo e i Promotori di Giustizia presentano le dimissioni alla Conferenza Episcopale Regionale, la quale si riserva di accettarle o differirle".

¹⁷ *Dignitas Connubii*, 25 jan. 2005: "Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri Tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in Tribunale" (Proemium Instructionis).

¹⁸ "Relatio Synodi" della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione" (5-19 ottobre 2014), n. 49 "Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)".

ne sono arrivati altri due. Le cause di nullità di primo grado introdotte nell'anno 2014 (111) hanno riscontrato un andamento in ripresa rispetto ai numeri dell'anno scorso. Va qui precisato che i dati relativi alle cause in entrata, sia quanto ai numeri sia quanto al merito delle decisioni, continuano a mostrare molti aspetti di continuità nel corso di questi ultimi anni, con un trend sotto il profilo numerico in sintonia con il progressivo e ad oggi irrefrenabile calo dei matrimoni religiosi. Vi rimando ai dati e alle tabelle proposte nel fascicolo e anche alle schede dell'ISTAT. Basti pensare che per la diocesi di Torino sono in picchiata i "sì" celebrati in chiesa nel 2014. A Torino 3000 sono stati i divorzi, 1140 i matrimoni civili e 754 le nozze religiose.

Le cause di secondo grado (114) sono aumentate rispetto al 2013 (86). I dati delle cause provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Ligure ci confermano sul fatto che sia ormai un dato generalizzato in tutti i Tribunali Regionali, nonostante qualche fluttuazione che può variare di anno in anno. A questo fenomeno avevo già cercato di dare delle risposte nelle relazioni degli anni scorsi. Quest'anno parlerei di un certo assestamento nel numero dei procedimenti introdotti, ma potrebbe essere un fatto del tutto casuale. Questa diminuzione di cause, rispetto ad alcuni anni or sono, denota una certa distanza dei Tribunali dal vissuto concreto del popolo di Dio; a ciò si aggiunge una improvvida attesa di formule magiche che verrebbero dal Sinodo sulla Famiglia, secondo non plausibili "tam - tam" mas mediatici. Questo andamento ha consentito di mantenere le pendenze su valori più che fisiologici e direi, tolte le solite eccezioni, su dati accettabili, nonostante la grande litigiosità delle parti e il complicarsi delle cause per i capi di nullità concernenti l'incapacità consensuale, che necessitano di perizia d'ufficio. Quest'anno, purtroppo, il numero delle cause non è andato di pari passo con la effettiva disponibilità di lavoro che i Giudici ecclesiastici possono offrire al Tribunale e le ormai evidenti carenze di organico non nell'ambito della cancelleria, ma in quello più propriamente giudiziale.

Il rapporto tra divorzi e cause di nullità concluse in Italia è rimasto pressoché invariato. Le cause canoniche continuano ad essere davvero numericamente esigue, e su questo dato pesano sicuramente, ma non solo, la lunghezza del procedimento e la disinformazione sui costi reali del processo e della causa per le parti. I dati concernenti le diocesi di provenienza sia delle cause introdotte nel 2014 nel nostro Tribunale, sia delle cause concluse, mostrano con una certa evidenza come, laddove funzioni un servizio di consulenza previa attraverso i Patroni Stabili, i numeri di casi affrontati siano significativamente superiori a quelli delle diocesi che non offrono un luogo o una occasione di verifica per i fedeli interessati. In questo senso mi pare sensato quanto auspicato dal Sinodo Straordinario che tende a coinvolgere i vescovi diocesani.

6. Tra le cause delle due regioni, Piemonte e Valle d'Aosta, decise nell'anno 2014, i capi di nullità appartenenti al gruppo dei difetti del consenso o simulazioni hanno ancor di più, rispetto all'anno scorso, ceduto il passo alle incapacità consensuali. Consultate il grafico nel fascicolo che vi è stato dato e vi renderete conto come, sotto il profilo quantitativo, le cosiddette "gravi immaturità" hanno una notevole portata. Su 212 capi di nullità affrontati, infatti, solo 93 appartengono alle simulazioni: 49 hanno ottenuto sentenza affermativa, 45 sono stati respinti. Le simulazioni più ricorrenti sono l'esclusione dell'indissolubilità (48) e della prole (35).

Per quanto concerne il bene dei coniugi come vizio del consenso c'è stato un solo caso che è stato deciso negativamente, mentre in molti casi il *bonum coniugum*

ha sostanzialmente l'incapacità consensuale (can. 1095 n. 3). Quest'anno è stata introdotta un'unica simulazione totale del matrimonio che è stata respinta dal Tribunale.

Il 2014 ha visto la decisione *pro nullitate* di una causa per "impotenza *coeundi*" femminile, nata come processo amministrativo per inconsumazione e, dopo un travagliatissimo iter, decisa giudizialmente per il succitato motivo di nullità.

I capi di natura psicologica sono: 115 unità su 212, di cui però 35 sono stati respinti. Essi riguardano sia il grave difetto di discrezione di giudizio, di una e/o dell'altra parte, circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l'assenza di libertà interna, sia l'incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Anche quest'anno è emerso un mondo di gravissime sofferenze e di profonde lacerazioni che si sono riversate anche nelle cause che stanno diventando sempre più difficili, complesse e litigiose.

È sulla realtà sacramentale del matrimonio e sulle sue conseguenze che si fa sempre più urgente una rinnovata attenzione agli atti preparatori delle nozze e alla pastorale dei fidanzati, per la preparazione remota e prossima al matrimonio. Anche nel 2014 sono state diverse le occasioni di collaborazione del Tribunale con la pastorale familiare, sia a livello di singole Diocesi che a livello regionale. Si tratta però di una collaborazione ancora caratterizzata dalla sporadicità ed estemporaneità che manca di coordinamento e che necessariamente deve crescere.

Scorrendo ancora velocemente i dati, evidenzerei come la percentuale delle sentenze negative (15, pari al 15%) insieme alle cause rinunciate o perente (3) presenta in modo significativo la rigorosità delle procedure e delle decisioni.

Nelle 103 cause provenienti dalla Liguria e decise nel 2014 in secondo grado di giurisdizione dal nostro Tribunale, si nota una sostanziale conformità rispetto ai dati presentati per il Tribunale di prima istanza. Sia per le cause di primo, come per il secondo grado, la somma dei capi di nullità ammessi o respinti non corrisponde al numero dei decreti di conferma o delle sentenze, poiché in alcuni casi i provvedimenti hanno definito più capi di nullità, sia con decreto che con sentenza di secondo grado di giurisdizione, mediante conferme parziali.

7. Consentitemi allora di affrontare il tema della durata dei processi e delle cause pendenti. Nel 2014 si sono conclusi tra il primo e il secondo grado 209 processi contro i 206 dell'anno precedente, giudicando 20 cause in più di secondo grado e 14 in meno di primo grado. Nel 2008, anno in cui si è lavorato per ridurre le pendenze con maggiore alacrità, le cause concluse nei due gradi di giurisdizione erano state 280. L'età media dei Giudici, la stanchezza ed i molteplici impegni, sembrano limitare sensibilmente la loro disponibilità. Sono questi aspetti che dovremo tenere ben presenti nel predisporre, entro maggio, il nuovo organico. Questi dati vanno letti senza perdere di vista il numero delle cause pendenti, sia in primo che in secondo grado definitivo. L'impegno di diminuire le pendenze e i tempi dell'espletamento delle cause ha effetti ormai consolidati, al di là delle eccezioni che sono determinate da un buon numero di cause molto difficili e controverse e dai prolungamenti occasionati dalla necessità di un'adeguata indagine specialistica nei casi introdotti per incapacità consensuale.

Negli anni passati la nuova organizzazione della distribuzione del lavoro aveva permesso di smaltire non poche pendenze. Nel 2014 si è lavorato con una certa discontinuità, tuttavia le pendenti (173) restano fisiologiche, tenuto conto altresì del leggero aumento del numero dei libelli. Ai ritardi nelle consegne delle perizie, da parte degli specialisti, e ad alcune personali difficoltà per gli istruttori gravati da ulteriori ministeri pastorali, si deve aggiungere il "non rispetto" dei termini

processuali (40 giorni) per la presentazione delle difese da parte degli Avvocati e di alcuni Difensori del Vincolo. Influiscono sulla lunghezza della causa, senza rientrare tuttavia nelle pendenze, le difficoltà dei Giudici, Vicario Giudiziale compreso, a depositare le sentenze nei termini non perentori, ma pastoralmente significativi, di un mese.

Queste le cause pendenti:

PRIMA ISTANZA: 173 cause:

1 iniziata nell'anno 2010
2 iniziate nell'anno 2011
10 iniziate nell'anno 2012
53 iniziate nell'anno 2013
107 iniziate nell'anno 2014

SECONDA ISTANZA: 47 cause:

1 iniziata nell'anno 2012
10 iniziate nell'anno 2013
36 iniziate nell'anno 2014 (12 giunte a dicembre 2014 e 12 esami ordinari)

TRA LE CAUSE PENDENTI IN SECONDA ISTANZA:

23 esami ordinari
1 un appello a fronte di sentenza negativa di primo grado
23 in attesa di decisione

Le cause pendenti di secondo grado si sono mantenute in termini più che fisiologici. Le pendenti erano 46 allo scadere del 2010 contro le 75 del 2009. Nel 2011 le pendenti sono state 36, 35 quelle del 2012 e 36 quelle del 2013. La stragrande maggioranza delle cause di secondo grado (95) è stata confermata con decreto, mentre 8 sono state decise dopo esame ordinario. Tra le decise con sentenza 5 hanno confermato il pronunciamento Ligure e 3 hanno riformato (negativamente) la sentenza di primo grado di giurisdizione. La media del tempo necessario per giungere al decreto è stata quest'anno di 93 giorni contro i 92 dell'anno precedente.

La responsabilità della durata media della tempistica è essenzialmente da attribuirsi ai tempi tecnici previsti per la presentazione delle "Osservazioni" dei Difensori del Vincolo e alle necessarie notifiche alle parti. Gli esami ordinari invece sono stati tutt'altro che celeri. Nel 2014 si è deciso un esame ordinario che è durato 4 anni. Al di là della singolarità del caso, questa è una tempistica inaccettabile.

Per quanto riguarda le Commissioni Rogatorie di Tribunali italiani o esteri nel 2014 ne erano pendenti 2 al 31 dicembre 2013 e sono pervenuti complessivamente 28 mandati. Il nostro Tribunale ha eseguito 27 rogatorie e pertanto il 2014 si è concluso con 3 pendenze per rogatorie giunte negli ultimi mesi dell'anno. C'è stato un incremento di richieste, visto anche il diffuso mal funzionamento dei Tribunali diocesani, per cui molte richieste vanno da Tribunale regionale a Tribunale regionale. Il T.E.R.P. ha espletato questo servizio con una media di 47 giorni; 18 in meno rispetto al 2013, mentre mediamente si deve attendere ben di più per ricevere

quelle richieste a certi Tribunali diocesani che evidentemente funzionano come possono.


Mentre credo che, al di là di qualche incidente di percorso, il secondo grado ottemperi bene al proprio compito (occorrerebbe maggiore celerità negli esami ordinari), ritengo, invece, non bastino la buona volontà e i nostri sforzi atti a conseguire una minor durata delle cause di primo grado per raggiungere il traguardo dei tempi del processo canonico, così come sono disposti dal dato codiciale.

Farei notare che nel computo di questi 12 mesi non si devono includere i tempi della chiusura del Tribunale, cioè il mese estivo e i 15 giorni del periodo natalizio.

Se le pendenze sono smaltite generalmente in modo fisiologico, il Tribunale soffre ancora per l'eccessiva durata delle cause di nullità, specialmente per quelle che vertono sull'incapacità consensuale. Le cause del protrarsi dell'istruttoria sono sempre le stesse. È un fatto questo che non ci può solo far pensare a contingenze sfortunate, da qui la necessità di una riforma evocata da Papa Francesco.


Sempre in prima istanza due cause sono durate meno di tre mesi in quanto rinunciate. Sono 13 le cause ultimate in meno di un anno e 41 in 15 mesi. Il 23% delle decise nel 2014 si è concluso in meno di due anni (in media 22 mesi). Su 106 cause decise nel 2014, 56 rientrano sostanzialmente nei tempi previsti dal codice. 25 sono al di sotto dei due anni e solo 25 superano quel tempo, che già di per sé è difficile da capire e accettare per le parti.

8. Negli anni passati ho dedicato molta attenzione al ruolo dei Patroni siano essi Stabili¹⁹ che di fiducia, quest'anno mi limito a rimandarvi alla scheda inserita nel fascicolo, che spiega come si attiva questo servizio completamente gratuito per le parti, perché sostenuto dalla C.E.I., da diciotto anni,²⁰ con i proventi dell'otto per mille. Riprenderemo tra poco la distinzione tra le due figure di avvocati, introducendone poi ancora una terza, quella dell'Avvocato d'ufficio, affrontando il delicato argomento dei costi di causa e costi del processo.



¹⁹ Il can. 1490 così recita: “In ciascun Tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, Patroni stabili, stipendiati dallo stesso Tribunale, che esercitino l'incarico di Avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli?”.

²⁰ Il decreto di promulgazione delle norme circa “Il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi?” è stato promulgato, dopo la debita “Recognitio”, il 18 marzo 1997.



L'Ufficio di Consulenza e Patronato Stabile, messo a disposizione dal Tribunale, ha affrontato nel 2014 complessivamente 348 consulenze per un ammontare di 212 nuove situazioni matrimoniali esaminate, effettuando evidentemente più incontri di approfondimento: una goccia nel "mare magnum" delle persone che soffrono per il fallimento della loro unione matrimoniale.

Il servizio dislocato in alcune diocesi è stato utile ed efficace, ma non è sufficiente, viste le attese, cui sono sottoposti gli interessati, prima del colloquio iniziale. Come risulta dalla scheda allegata, vorrei ricordare che il regolamento interno prescrive che spetta previamente al Vicario Giudiziale attestare la disponibilità del Patrono Stabile per venire incontro alla richiesta della parte di avvalersi della difesa tecnica di questo professionista la cui nomina spetta al Presidente di causa.

La legge, ammette la possibilità di stare in giudizio da soli; tuttavia resta diritto della singola parte (diritto da esercitare personalmente o tramite chi, a nome suo, ha la capacità processuale) di scegliersi un Patrono. Anche il Giudice può, e talvolta deve, nominare l'Avvocato qualora la parte non lo abbia fatto²¹. Queste, finché non cambieranno, sono le regole e ad esse ci si deve attenere, per garantire un pieno diritto di difesa ai fedeli. La *Dignitas Connubii*, per intanto, prevede la possibilità di un solo avvocato qualora le parti convengano in ordine al *petitum* della causa²². In questi anni abbiamo tuttavia assistito a parti attrici (provenienti da Genova) che, pur legittimamente²³, si fanno assistere da due avvocati conferendo loro un mandato congiunto. Due avvocati, cioè due parcelle, due onorari. Non vorrei che queste persone attente più alla quantità delle difese che alla qualità delle stesse, andassero poi in giro a dire che i costi di causa son ben diversi da quelli previsti dal tariffario C.E.I. In realtà sono quelli della Conferenza Episcopale moltiplicati per due.

Gli Avvocati dell'Albo, come liberi professionisti, sono considerati una componente essenziale della realtà del Tribunale stesso per permettere il pieno e fondamentale diritto alla difesa delle parti in causa. Lo spirito di dialogo ha contraddistinto i rapporti tra l'Associazione dei Patroni di fiducia e il Tribunale anche nell'anno 2014 manifestando l'indole ecclesiale di questo *munus*. L'associazione degli iscritti all'Albo offre incontri di confronto e formazione per i propri associati, tentando di fungere da coordinamento e raccordo per gli stessi.

²¹ Cfr. C.I.C., can. 1481.

²² *Dignitas Connubii*, art. 102: "Se entrambi i coniugi chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo, essi possono costituirsi con un procuratore o un avvocato comune".


²³ Cfr. C.I.C., can. 1482 § 3; *Dignitas Connubii*, art. 103 § 4.

9. Se il Tribunale è uno strumento pastorale allora, secondo le linee tratteggiate da Papa Francesco, non si deve mantenere prevalentemente con gli oneri che gravano sulle parti in quanto non deve essere uno strumento di élite. Poiché da più persone abbiamo avuto richieste di chiarimenti circa l'auspicio del Santo Padre che la giustizia canonica non abbia costi, cercherò ancora una volta di essere chiaro ed esaustivo fornendo anche i dati necessari che riguardano il Tribunale Pedemontano. Nel fascicolo trovate il contributo per i costi di causa del Tribunale, l'onorario per gli Avvocati di fiducia e l'Albo della loro iscrizione.

La Conferenza Episcopale Italiana, come ho già avuto modo di dire, ha introdotto un regime patrimoniale che è pienamente vigente nel Tribunale Piemontese con una prassi che è stata recepita e perfezionata con il regolamento interno che accoglie le determinazioni, stabilite dalla stessa C.E.I., per il contributo delle parti al costo del processo, chiamato *costi di causa*, e gli onorari degli Avvocati. Ad esso si aggiunge la determinazione della Conferenza Episcopale Regionale del 18 settembre 2013 richiamata dal regolamento che stabilisce un prospetto tariffario concordato con il Collegio degli Avvocati Ecclesiastici, nel caso che le cause iniziate vengano rinunciate dalle parti o non iniziate. Vediamo concretamente che cosa significa tutto ciò, analizzando le 106 cause concluse nel 2014 con l'ausilio dei grafici che potete vedere anche proiettati in sala.

Credo che occorra distinguere tra costi del processo (o costi di causa) e costi complessivi per la parte. Occorre inoltre tenere presente, in primo luogo, che quando il Santo Padre parla lo fa per tutta la Chiesa e non solo per quella che vive in Italia; in secondo luogo che confrontando i dati nazionali che sono pubblicati sul sito della C.E.I.²⁴ con quelli della nostra Regione Ecclesiastica, si riscontra una sostanziale uguaglianza.

Nel 2014 il T.E.R.P. ha deciso 220 cause tra primo e secondo grado di giurisdizione: il costo medio di ogni processo di nullità è di € 3.300,00. Le parti, quando possono intervenire, contribuiscono a questa spesa con un massimo di € 525,00. Gran parte del costo del processo pertanto è coperto dall'intervento della Conferenza Episcopale Italiana.



Su 106 cause concluse, 46 sono state seguite dai Patroni Stabili, e 60 dagli Avvocati di fiducia. Per le prime quindi il costo di causa (I e II grado di giudizio, se non va in esame ordinario) rimane di € 525,00 perché il Patrono Stabile, messo a


²⁴ Cfr. www.chiesacattolica.it.

disposizione dal Tribunale, nulla costa alle parti. Il 43% dei fedeli che si sono rivolti al nostro Tribunale ha ottenuto il pronunciamento circa la validità o meno del proprio matrimonio, pagando la suddetta cifra. Infine di quelle 46 cause seguite dal Patrono Stabile, 6 hanno avuto la riduzione per le spese processuali. La media dei versamenti di queste ultime è di € 155,00 per i due gradi di giurisdizione ed una causa è stata decisa senza alcun onere per la parte.

Dopo aver analizzato le cause decise, mi permetto di tediarvi ancora con alcuni dati riferiti alle cause introdotte nel 2014. Su 111 libelli, 42 sono stati presentati dai Patroni Stabili e 69 dagli Avvocati di fiducia. Come si può ben capire, anche per le cause introdotte, occorre fare lo stesso discorso circa il contributo ai costi del processo. Tra queste 111 cause, 2 hanno avuto la totale esenzione e 8 la riduzione delle spese. Tra le riduzioni di spese 9 cause sono dei Patroni Stabili (2 esenzioni totali più 7 esenzioni parziali), una infine è la riduzione di spese per un Avvocato dell'Albo non nominato d'ufficio che ha proposto un compenso ben al di sotto del minimo stabilito dalla C.E.I.

Per la parte convenuta il processo è ordinariamente del tutto gratuito, a meno che non si costituisca con un avvocato. In questo caso versa un contributo ai costi del processo (di causa) pari a € 262,50 e a suo carico, se non ha il Patrono Stabile, c'è la parcella dell'avvocato di fiducia, sempre secondo gli onorari previsti dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Sono significativi i casi (2) nei quali i Patroni di fiducia sono stati nominati d'ufficio e svolgono il loro compito gratuitamente. In due casi, infine, il Patrono di fiducia, tenuto conto della grave situazione economica della parte, ha rinunciato spontaneamente all'onorario.



Concludo questo argomento fornendovi anche il dato medio di quanto è stato liquidato agli Avvocati di fiducia, secondo la "forbice" stabilita dal regolamento C.E.I., al netto degli oneri di legge, per le 60 cause concluse e da loro patrociniate: € 1.880,00. Siamo ben lontani dagli onorari che spesso si sentono paventare in giro.

Nel 2014 non sono pervenute a questa presidenza lagnanze delle parti circa eventuali improprie pretese dei Patroni di fiducia rispetto a quanto liquidato dal Presidente di causa.

10. Questa relazione volge al termine. Non è facile far comprendere, anche all'interno della compagine ecclesiale, il valore di questa procedura e, in questo contesto, spiegare il senso pastorale di una ricerca della verità attraverso lo strumento

del processo che deve acclarare la validità o meno di un Vincolo se contratto in modo difforme, incompleto o inadeguato rispetto ad un progetto che viene da Dio.

Già l'anno scorso evidenziavo il rischio di una precomprensione che contrappone il "giuridico" al "pastorale". Ci sono di conforto le parole del Moderatore nel suo saluto di questa mattina; ora ci lasceremo guidare dalla tanto attesa prolusione del Professor Arroba Conde.

I tribunali in molti casi possono essere una soluzione a tante ferite e sofferenze e non sono il retaggio storico di una concezione di Chiesa come "società perfetta" che a cinquant'anni dalla *Lumen Gentium* è ancora dura a morire²⁵.

Anche quest'anno vorrei concludere questa relazione sullo stato della giustizia matrimoniale canonica in Piemonte e Valle d'Aosta con una frase che raccolga le intenzioni del mio intervento. Il rimando è al Beato Paolo VI:

“Questo ministero del giudice ecclesiastico è pastorale perché viene in aiuto ai membri del Popolo di Dio, che si trovano in difficoltà. Il giudice è per essi il buon Pastore che consola chi è stato colpito, guida chi ha errato, riconosce i diritti di chi è stato lesa, calunniato o ingiustamente umiliato. L'autorità giudiziaria è così un'autorità di servizio, un servizio che consiste nell'esercizio del potere affidato da Cristo alla sua Chiesa per il bene delle anime.

La giustizia che dovete esercitare con equità canonica, voi la volete più agile, più dolce, più serena. Più agile: infatti la prudenza non necessariamente si identifica con la lentezza la quale talvolta si risolve in una vera ingiustizia con grande danno delle anime; più mite: ma l'equità canonica non plus aequo urgeatur ita ut normas negligere suadeat, perché allora diventerebbe dannosa e causa d'incertezza; più serena: ma ancora, niente più nuocerebbe all'ordine sociale di una giurisprudenza la quale, per essere pastorale, vuol fare a meno del diritto; per sanare penose situazioni, porta pregiudizio alla verità rivelata e ai dati della fede; e nel consenso matrimoniale non riesce più a scorgere quel contratto di fedeltà e quel segno di unione che nella volontà umana è il primo fiore dell'amore”²⁶.

Ringrazio tutti per l'attenzione. Chiedo ora all'Arcivescovo, in qualità di Moderatore, di dichiarare aperto il 76° Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

²⁵ Cfr. G. MURARO, *E adesso?* in *Costruire in due: periodico di cultura familiare* (n. 3/2014), pp. 4 -10.

²⁶ PAOLO VI, *Allocuzione al Tribunale della Sacra Romana Rota*, 8 febbraio 1973.